

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1336 - Area Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione; Criteri di riparto delle risorse ai comuni e approvazione schema bando di concorso. (Con Allegati).

PREMESSO

- che con Decreto interministeriale del 01/07/2004, pubblicato sulla G.U. n.228 del 28/09/2004, il Ministero del Welfare, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano le risorse afferenti al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, anno 2004, di cui alla L. n.449 del 1997, art. 59, comma 44 e s.m.i., destinando alla Regione Campania la somma complessiva di € 99.829.137,00;
- che la suddetta somma, acquisita al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 approvato con L.R. n.9 del 12/11/2004, è stata iscritta, a seguito di accertamento, all'U.P.B. 10.33.81 - assegnazioni statali correnti (vincolata) - cap. 1230 dell'entrata - e all'U.P.B. 4.16.41 - assistenza - cap.7870 della spesa - con D.G.R.C. n.2076 del 17/11/2004 di approvazione del bilancio gestionale 2004 e D.G.R.C. di assestamento n. 2243 del 10/12/2004;
- che il suddetto Decreto interministeriale di riparto ha destinato quota parte del Fondo per il sostegno alle politiche in favore delle famiglia per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità;
- che con D.G.R.C. n. 2277 del 10/12/2004 avente ad oggetto " L.328/00- IV annualità criteri di riparto del FNPS per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali-(Con allegato)" è stato disposto, tra l'altro, di destinare l'importo di € 8.656.918,00 per il sostegno all'acquisto della prima casa di abitazione a favore delle giovani coppie;

ATTESO

- che nei precedenti esercizi finanziari, anni 2004 e 2005, non è stato possibile dare attuazione alle procedure di assegnazione dei suddetti fondi 2004 previsti per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore delle giovani coppie, in quanto ancora in corso di svolgimento le procedure di assegnazione e liquidazione dei fondi previsti, per le medesime finalità, nel piano di riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali anno 2003, di cui alla D.G.R.C. n.3863 e s.m.i.;
- che, pertanto, la suddetta somma pari ad € 8.656.918,00 è stata riscritta, in uno ad altre economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ed afferenti il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali anno 2004, giusta D.G.R.C. n.678 del 1/06/2006, al bilancio per l'esercizio finanziario 2006, approvato con L.R. n.25 del 29/12/2005 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n.31 del 18/01/2006;

VISTA

la D.G.R.C. n. 3863 del 30/12/2003, e successiva D.G.R.C. di rettifica n. 66 del 30/01/2004, con la quale, tra le altre cose, è stato stabilito di ripartire l'importo di € 8.036.246,05, per la concessione dei contributi per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, solo a favore dei Comuni della Campania con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, considerando il rapporto tra fondo disponibile e totale degli abitanti dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

RITENUTO

- che, in continuità con le sopraccitate Deliberazioni e data l'esiguità dei fondi disponibili, sia opportuno provvedere ad assegnare l'importo di € 8.656.918,00 esclusivamente ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti (così come individuati dal 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - ISTAT 2001, di cui alla G.U. n° 81 del 7/4/03, Supplemento Ordinario n° 54), riportati nell'Allegato A,
- che l'importo di € 8.656.918,00 venga ripartito tra i Comuni considerando il rapporto tra fondo disponibile e il totale degli abitanti degli stessi Comuni, così come evidenziato nell'Allegato A;
- che si debba determinare il contributo concedibile per ogni giovane coppia nella misura massima del 25% del costo risultante dall'atto di compravendita dell'alloggio e comunque non superiore ai € 25.000,00;
- che, per la definizione dei requisiti di partecipazione, sia necessario predisporre uno schema di bando di concorso (allegato B) che dovrà essere adottato da tutti i Comuni assegnatari;
- che la data ultima entro la quale i Comuni dovranno provvedere alla pubblicazione del bando di concorso sia fissata per il 31 dicembre 2006;

DELIBERA

Per le motivazione indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di:

1. stabilire che l'importo di € 8.656.918,00, per il sostegno all'acquisto della prima casa, di cui alla D.G.R.C. n. 2277 del 10/12/2004, sia destinato ai Comuni della Regione Campania con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, di cui all'Allegato A, considerando il rapporto tra fondo disponibile e il totale degli abitanti degli stessi Comuni;
2. determinare il contributo concedibile per ogni giovane coppia nella misura massima del 25% del costo risultante dall'atto di compravendita dell'alloggio e comunque non superiore ai € 25.000,00;
3. approvare lo schema di bando di concorso, Allegato B, contenente i requisiti e le modalità di partecipazione, che dovrà essere adottato da tutti i Comuni assegnatari;
4. fissare quale termine per la pubblicazione del bando di concorso da parte dei Comuni il 31 dicembre 2006;
5. rinviare a successivi atti dirigenziali l'assunzione dell'impegno e della liquidazione della somma di € 8.656.918,00 a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti riportati nell'Allegato A;
6. trasmettere il presente provvedimento al Settore Politiche Sociali, al Settore Bilancio ed al Settore Entrate e Spese per gli adempimenti di rispettiva competenza; ed al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, con allegati, del presente atto ad avvenuta esecutività, nonché sul sito web www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti
Fonte: 14° Censimento della popolazione - ISTAT 2001 di cui alla G.U. n° 81 del 7/4/03,
Supplemento Ordinario n° 54

	COMUNE	POPOLAZIONE
1	AVELLINO	52.703
2	BENEVENTO	61.791
3	CASERTA	75.208
4	AVERSA	53.369
5	NAPOLI	1.004.500
6	ACERRA	45.688
7	AFRAGOLA	62.319
8	CASALNUOVO DI NAPOLI	47.940
9	CASORIA	81.888
10	CASTELLAMMARE DI STABIA	66.929
11	ERCOLANO	56.738
12	GIUGLIANO IN CAMPANIA	97.999
13	MARANO DI NAPOLI	57.448
14	POMIGLIANO D'ARCO	40.519
15	PORTICI	60.218
16	POZZUOLI	78.754
17	SAN GIORGIO A CREMANO	50.763
18	TORRE ANNUNZIATA	48.011
19	TORRE DEL GRECO	90.607
20	SALERNO	138.188
21	BATTIPAGLIA	50.359
22	CAVA DEI TIRRENI	52.616
23	NOCERA INFERIORE	46.540
24	SCAFATI	47.082

**BANDO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A FAVORE
DI FAMIGLIE E COPPIE DI NUOVA COSTITUZIONE**

1) FINALITA'

Agevolare l'acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione all'interno del territorio della Regione Campania.

2) REQUISITI

I richiedenti per poter accedere a tali contributi devono possedere, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, pena la non ammissione allo stesso, i seguenti requisiti:

- A - cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, qualora cittadini extracomunitari essere in possesso di carta di soggiorno;
- B - residenza anagrafica in uno dei Comuni cui si riferisce il bando da almeno 6 mesi;
- C - non essere titolare del diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, abitazione o godimento di un immobile idoneo alle proprie esigenze familiari su tutto il territorio nazionale, differente da quello oggetto della domanda di contributo al presente bando;
- D - assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici in materia di edilizia agevolata;
- E - almeno uno dei coniugi deve essere percettore di reddito derivante da lavoro dipendente o autonomo;
- F - reddito annuo complessivo non superiore a € 27.000,00 come determinato ai sensi dell'art.21 della legge 5 agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni;
- G - per giovani coppie si intendono le coppie che hanno contratto matrimonio da non più di 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- H - entrambi i componenti non devono aver superato il 38° anno di età.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C, D, F e H, anche da parte del coniuge del richiedente.

3) CONTRIBUTO

Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 25% del costo come risulta dal rogito notarile e, comunque, non superiore a €. 25.000. Il contributo verrà concesso ad ogni giovane coppia, utilmente collocata nella graduatoria comunale e sino ad esaurimento delle risorse, previa presentazione della documentazione necessaria all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 2) e dell'atto di compravendita di un immobile, con data di acquisto da non più di 36 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, ovvero successivo alla pubblicazione del bando di concorso.

La selezione è aperta anche alle coppie che intendono acquistare l'immobile dopo essere stati individuati come assegnatari del beneficio di cui sopra, purchè in possesso dei requisiti previsti al punto 2).

In tutti i casi citati l'atto di compravendita dovrà essere presentato entro, e non oltre, tre mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Comune.

In caso di ex-aequo nella graduatoria comunale, verrà data precedenza alle giovani coppie che hanno presentato l'atto di compravendita con data di acquisto successiva alla pubblicazione del bando.

L'immobile deve essere iscritto ad una delle tipologie catastali A2,A3,A4 o A5, deve avere una superficie utile non superiore a m.q. 120 e deve essere ubicato all'interno del territorio regionale (non può essere ubicato in nessun caso in uno dei Comuni considerati ad alto rischio vulcanico vesuviano, pena l'esclusione dal contributo).

All'atto della stipula del contratto di compravendita, l'alloggio deve essere libero da persone e cose, e può essere intestato ad uno dei coniugi o ad entrambi. Non sono ammessi al contributo coloro che non hanno prodotto redditi nell'anno precedente alla presentazione alla domanda al presente bando di concorso. Non è ammesso l'acquisto di un alloggio di proprietà di ascendente, discendente, collaterale o affine del richiedente entro il secondo grado. L'assegnazione definitiva in forma pubblica (atto notarile) di un alloggio ad un socio di cooperativa edilizia, non fruente di contributo pubblico, equivale all'atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo.

Non è ammesso l'acquisto di un alloggio realizzato con finanziamenti pubblici di edilizia residenziale da parte di Comuni o II.AA.CC.PP.

4) VINCOLI

L'immobile acquistato, previa iscrizione alla Conservatoria dei RR.II. di atto unilaterale d'obbligo da parte del beneficiario, non potrà essere alienato o locato per cinque anni decorrenti dalla data dell'atto di compravendita, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Inoltre i beneficiari dovranno assumere la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo.

5) SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Per la selezione dei beneficiari dei contributi, si formulerà una graduatoria in funzione del reddito "disponibile pro-capite", risultante dal rapporto tra il reddito cumulativo fiscalmente imponibile, per l'anno precedente alla presentazione della domanda, e il numero dei componenti il nucleo familiare. Sono da considerarsi esclusivamente i redditi dei coniugi appartenenti alla famiglia di nuova costituzione con eventuali figli a carico, anche se nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di concorso entrambi i coniugi erano inseriti nello stato di famiglia dei rispettivi genitori.

(Reddito imp.le fiscale)*

----- = Reddito disp.le pro-capite
(numeri componenti il nucleo familiare)

* Nel caso di redditi da lavoro dipendente, questi saranno determinati "convenzionalmente", ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modifiche e precisamente: "il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare, detratti € 516,46 per ogni figlio a carico, è calcolato nella misura del 60%, per i lavoratori dipendenti, e nella misura del 100% per i lavoratori autonomi".

In caso di ex-aequo va data priorità, con prevalenza rispetto a tutte le altre ipotesi del presente bando di concorso, alle famiglie al cui interno è presente un disabile, certificato ai sensi della Legge 104/92.

6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le istanze di partecipazione degli aspiranti beneficiari compilate sugli appositi modelli predisposti e forniti dal Comune, dovranno essere spedite al Comune di residenza del beneficiario, a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando da parte del Comune, pena l'esclusione.

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

All'istanza di partecipazione al concorso dovrà essere allegata, pena la non ammissione al concorso, fotocopia del documento di identità della persona che ha sottoscritto la domanda di partecipazione al bando, e nella stessa il concorrente dovrà dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti all'art. 2 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale, che ha pubblicato il bando di concorso, provvederà all'istruttoria delle domande e dei documenti previsti nonché alla formulazione della graduatoria provvisoria. Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il richiedente ha tempo 30 giorni per presentare il ricorso gerarchico avverso al Comune. I ricorsi presentati dovranno essere esaminati entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione degli stessi e successivamente verrà approvata la graduatoria definitiva. Avverso le suddette decisioni è ammesso, comunque, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Amministrazione Comunale, prima della effettiva erogazione del contributo ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, procederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e la contestuale esclusione dalla graduatoria e/o revoca del contributo. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Bando di Concorso, si fa rinvio alla normativa vigente statale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.